

CITTA' DI SANTENA

PROVINCIA DI TORINO



Città di Camillo Cavour

ORDINANZA N. 3

Santena, 19 dicembre 2013

OGGETTO: Periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2014.

IL SINDACO

Richiamato:

- l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59",recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dalla'rt. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13;
- la D.G.R. n. 16-6795 del 2.12.2013, che delibera di "fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e riconfermate in sede di Coordinamento Tecnico Interregionale "Attivita" Produttive" nella riunione del 25.09.2013, secondo le seguenti scadenze:data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania; data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio; di dare atto che, per l'anno 2014, tali date corrispondono al sabato 4 gennaio 2014 ed al sabato 5 luglio 2014... La durata dei saldi e' di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio";
- l'art. 14 bis della citata L.R. 27/2004, ai sensi del quale "nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 2 ottobre 2006, n. 2/BAP/COP secondo la quale "resta in vigore il disposto dell'art. 14 bis della I.r. 28/1999 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Visto il D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e direttive regionali vigenti in materia; Richiamato il D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Fatti salvi i diritti di terzi e le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

DISPONE

di fissare il periodo di svolgimento delle <u>vendite di fine stagione invernali</u> per l'anno 2014 nell'arco di tempo:

4 GENNAIO 2014 - 1 MARZO 2014

di fissare il periodo di svolgimento delle <u>vendite di fine stagione estive</u> per l'anno 2014 nell'arco di tempo:

5 LUGLIO 2014 - 31 AGOSTO 2014

Ente con Sistema Qualità certificato DNV – UNI EN ISO 9001:2000
Progettazione ed erogazione di servizi demografici, statistica e URP, servizi sociali, servizi di gestione tributi, servizi di gestione della biblioteca civica

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al Comune.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 comma 3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

Inoltre ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 114/98 "lo sconto o ribasso effettuato deve essere

espresso in percentuale sul prezzo nomale di vendita che deve essere comunque esposto".

Si avverte inoltre che l'attivita' deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del

Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206/06.09.2005.

Si informa inoltre che ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/04," nei trenta giorni che precedono la data inizio delle vendite di fine stagione non e' consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo" fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto".

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Santena.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verra' applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lvo 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74 fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni

Copia della presente ordinanza e' trasmessa altresi', per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Municipale.

E' revocato ogni atto e provvedimento pregresso.

A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali : Avv. Guglielmo LO PRESTI.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalita' stabilite dal D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO Ugo BALDI